

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 41.

Interventi straordinari per la promozione turistica delle terme venete.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione prevede gli interventi straordinari, finalizzati alla promozione turistica delle terme venete, illustrati al successivo articolo 3.

Art. 2

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, vengono individuate le seguenti aree nelle quali il turismo termale costituisce il settore portante dell'economia locale:

- a) provincia di Padova: Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme;
- b) provincia di Vicenza: Recoaro Terme.

Art. 3

Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano i seguenti momenti operativi:

- 1) la promozione turistica;
- 2) il materiale promo-pubblicitario;
- 3) la pubblicizzazione della terapia termale, delle cure idrofisiche e idropiniche.

Art. 4

Le iniziative promozionali di cui al punto 1) dello articolo 3, sono rivolte ai mercati italiani e a quelli esteri, considerati tradizionali, senza peraltro trascurare nuovi bacini della domanda, che possono divenire fornitori di consistenti flussi turistici.

I veicoli da utilizzare sono la televisione, la turismatica, la stampa specializzata e non, la realizzazione di educational tours per i mercati esteri, la partecipazione a incontri operativi e ogni altra iniziativa che rientri nell'ambito della promozione turistica.

Art. 5

Le iniziative di cui al punto 2), dell'articolo 3, riguardano la stampa di materiale promo-pubblicitario, la realizzazione di allestimenti vetrinistici e per fiere, di documentari, spot televisivi e ogni altro mezzo idoneo alla valorizzazione delle risorse termali.

Art. 6

Le iniziative di cui al punto 3), dell'articolo 3, partono dalla premessa che, per poter effettuare la verifica della validità dell'attuale immagine, si debba procedere attraverso il coinvolgimento di studiosi italiani e stranieri del settore medico-scientifico per le discipline interessate alla fangoterapia, al fine di attuare una valida promozione indiretta con pubblicazioni ad alto livello, con l'organizzazione, nei centri termali, di giornate di studio e di convegni, finalizzati a far conoscere la realtà

termale e alberghiera e, inoltre, promuovendo l'attuazione di educational tours per documentare le agenzie di viaggio italiane e straniere sulla validità delle cure termali.

Queste iniziative sono, altresì, mirate alla evidenziazione degli aspetti relativi alla prevenzione e alla riabilitazione, mediante fangoterapia e nuove applicazioni della risorsa termale, che possono consentire in futuro nuove terapie.

Art. 7

Alla individuazione e alla realizzazione delle iniziative, previste dalla presente legge, provvede, per l'anno 1986, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati e le organizzazioni di categoria.

Art. 8

All'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986, e contemporanea istituzione del cap. 31070 (Tit. 04, Cat. 02, Sez. 01) denominato «Spese per la promozione turistica delle terme venete», dotato di uno stanziamento di lire 1.000.000.000, per competenza e per cassa.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 agosto 1986

Bernini